

OGGETTO: Determinazione tariffa igiene ambientale per l'anno 2010. (Art. 49 D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e delibera della giunta provinciale n. 2972 di data 30.12.2005 e ss.mm)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito della Comunità/Comprensorio della Val di Non viene gestito dalla medesima Comunità, su conforme affidamento da parte dei Comuni;
- la vigente normativa in materia – e segnatamente l'art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 (c.d. "Decreto Ronchi") – prevede la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa;
- l'art. 8, comma 1, della L.P. 14.04.1998 n. 5 ("Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti"), nel far salva l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, prevede che la Provincia Autonoma di Trento possa stabilire, con deliberazione della Giunta provinciale, un sistema di tariffazione proprio, anche diverso rispetto a quello nazionale;
- in applicazione della normativa sopra richiamata, il suddetto servizio è stato recentemente esteso – per conto dei Comuni interessati – alla applicazione, con conseguente riscossione, della tariffa di igiene ambientale.

Evidenziato che alla data attuale, tutti i Comuni della Valle hanno approvato lo schema di convenzione con la Comunità/Comprensorio della Val di Non.

Rilevato che la Provincia Autonoma di Trento, con delibere di giunta n. 2972 di data 30.12.2005 e ss.mm., ha approvato, in applicazione dell'art. 8 della L.P. 14.04.1998 n. 5, il modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani, prevedendo in particolare:

- obbligo per i Comuni della provincia di Trento di adottare la T.I.A., in luogo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dal 01.01.2007;
- obbligo per i Comuni della provincia di Trento di adottare, ai fini del calcolo della parte variabile della T.I.A., tecnologie di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotte da ciascuna utenza a decorrere dal 01.01.2011;
- possibilità, in caso di applicazione di una tariffa puntuale e non presuntiva, di commisurare la parte fissa della tariffa medesima delle utenze domestiche al numero dei componenti del nucleo familiare, senza tener conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze.
- la facoltà, in presenza di gestioni intercomunali, di adottare un modello tariffario unitario "d'ambito" basato su un piano finanziario dei costi complessivo per l'ambito territoriale gestito congiuntamente.

Evidenziato che gli obiettivi che l'Amministrazione comprensoriale intende perseguire in proposito sono i seguenti:

- introduzione, per la parte variabile, di una tariffa puntuale basata sul metodo degli svuotamenti;
- eliminazione, ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa delle utenze domestiche, della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze;
- previsione di un numero minimo obbligatorio di svuotamenti per il rifiuto secco rapportato al numero dei componenti;
- istituire una tariffa unica "d'ambito" differenziata per ogni singolo Comune solo per la parte dei costi sostenuti direttamente da ogni amministrazione;

- previsione di costi bassi per gli svuotamenti del rifiuto umido, al fine di favorire la pratica del compostaggio.

Ritenuto che l'applicazione della tariffa puntuale in via anticipata rispetto al termine obbligatorio attualmente previsto - e segnatamente il 01.01.2011 - persegue la perequazione della distribuzione dei costi collegati alle attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, l'incoraggiamento alla minore produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e infine l'incentivazione dell'efficienza gestionale dei relativi servizi.

Sottolineato che con propria precedente deliberazione n. 59 di data odierna, immediatamente eseguibile, è stato approvato, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999 per l'anno 2010, elaborati secondo quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2972/2005.e ss.mm.

Considerato che la tariffa di igiene ambientale viene determinata dal Comune in relazione alle risultanze contenute nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 49, comma 8, del D.Lgs. 22/1997.

Esaminate le simulazioni di calcolo elaborate dalla Comunità/Comprensorio della Val di Non dalle quali emergono i dati più significativi e necessari ai fini della determinazione della tariffa di igiene ambientale.

Preso atto che la proposta di piano finanziario di cui trattasi evidenzia un ammontare complessivo dei costi nelle seguenti risultanze finali

Macro aggregazioni dei costi del Piano Finanziario del C6

2010

Comuni considerati (38 in TIA con il C6)

		70%	UD	€ 1.239.620,15
Costi fissi	€ 1.770.885,93	di cui		
	45,70%	30%	UnD	€ 531.265,78
				€ 1.770.885,93
		89%	secco	€ 1.882.580,77
Costi Variabili	€ 2.103.908,77	di cui		
Puntuali	54,30%	11%	umido	€ 221.328,00
				€ 2.103.908,77
Totale	€ 3.874.794,70			€ 3.874.794,70
	100%			
Costi Spazzamento	€ 590.206,24	di cui		
			Personalizzato per Comune in base al rapporto della superficie a ruolo	UD
			Personalizzato per Comune in base al rapporto della superficie a ruolo	UnD
TOTALE	€ 4.465.000,94			

Accertato che il piano finanziario prevede, così come prescritto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997, delle agevolazioni in favore delle utenze domestiche.

Richiamato l'art. 10 del regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il quale prevede le seguenti agevolazioni:

Art. 10

“Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:

- a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche;*
- b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.*

Il Comune si può sostituire all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

- a) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc., purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro e che abbiano sede nel territorio comunale. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori comunali o parrocchiali e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.*
- b) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni)”*

Ritenuto necessario definire le agevolazioni contemplate dall'art. 10 del regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nelle seguenti misure:

- per la fattispecie prevista dall'art. 10, comma 2, lettera b), - riduzione della quota variabile del 60 % (sessantapercento).

Ritenuto, pertanto, di approvare la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2010 secondo la determinazione stabilita nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Constatato che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, la suddetta determinazione della tariffa garantisce per l'anno 2010 la copertura dei costi previsti dal relativo piano finanziario.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire la applicazione della tariffa di igiene ambientale a decorrere dal 01.01.2010.

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stata acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa e sono stati espressi favorevolmente i pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnico amministrativa, ai sensi dell'art. 81 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con d.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, e in particolare l'art. 49.

Visto il D.P.R. 27.04.1999 n. 158

Visto Il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con d.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il vigente statuto comunale.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Viste le circolari del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento n. 10/2002 , n. 22/2004 e n. 11 del 24/11/2009;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e ss.mm;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2010 secondo la determinazione stabilita nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 10 del regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, le agevolazioni alla tariffa stessa nei casi e nelle misure indicati nella parte premessuale;
3. di riconoscere, ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 2267 dd. 19.10.2007 e ss.mm., unitario il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nonché il servizio associato di riscossione TIA reso dalla Comunità/Comprensorio della Val di Non per i 38 comuni aderenti e di conseguenza di approvare l'istituzione di un'unica tariffa d'ambito;
4. di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, la determinazione della tariffa di cui al precedente punto 1) garantisce per l'anno 2010 la copertura dei costi previsti dal relativo piano finanziario;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità/Comprensorio della Val di Non, Ente gestore del servizio;
6. di pubblicare, per estratto, copia della presente deliberazione all'albo comunale;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le ragioni meglio specificate nella parte premessuale;
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b della L. 6.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28.11.1971 n. 1199;

- originale -



COMUNE DI TUENNO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 60

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione tariffa igiene ambientale per l'anno 2010. (Art. 49 D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e delibera della giunta provinciale n. 2972 di data 30.12.2005 e ss.mm)

L'anno duemilanove addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

LEONARDI Pietro	- Sindaco	presente
GRANDI Maria Teresa	- Vicesindaco	presente
de ALIPRANDINI Livio		presente
CIARDI Paolo		presente
de CONCINI Giuseppe		presente
GIURIATO Maria Teresa		presente
GRANDI Rodolfo		presente
LEONARDI Chiara		assente giustificato
MENAPACE Domenico		presente
MENAPACE Ermanno		assente giustificato
ODORIZZI Marco		presente
PINAMONTI Lorenzo		presente
TONELLI Rudi		assente giustificato
VALENTINI Alberto		presente
VALENTINI Francesco		presente

Assiste il Segretario Comunale Iob dott.ssa Anna Maria

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Leonardi Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Scrutatori: Odorizzi Marco e Ciardi Paolo

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Pietro Leonardi

IL SEGRETARIO
dott.ssa Anna Maria Iob

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Tuenno, li

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – DPREg 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24 dicembre 2009 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 24 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3 del DPREg 01.02.2005, n. 3/L

Addì,

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del DPREg 01.02.2005, n. 3/L

Addì, 22.12.2009

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)



COMUNE DI TUENNO

Provincia di Trento

Consiglio Comunale

Seduta del 22 dicembre 2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Determinazione tariffa igiene ambientale per l'anno 2010. (Art. 49 D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e delibera della giunta provinciale n. 2972 di data 30.12.2005 e ss.mm)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: **Favorevole**

IL RAGIONIERE
(rag. Giorgio Pasquali)

Lì, 14 dicembre 2009

- in ordine alla regolarità contabile - parere: **Favorevole**

IL RAGIONIERE
(rag. Giorgio Pasquali)

Lì, 14 dicembre 2009

- Ai fini della regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si attesta la copertura finanziaria della spesa ivi contenuta, ai sensi dell'art. 17 – comma 27 – della L.R. 23.10.1998, n. 10

IL RAGIONIERE
(rag. Giorgio Pasquali)

Lì, 14 dicembre 2009

Provvedimento: Deliberazione n. 60

Pubblicata il 24 dicembre 2009